



**ACCORDO QUADRO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
E
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), con sede legale in Roma, Via del Quirinale n. 28, C.A.P. 00187 – *agenzia.nazionale@pec.anbsc.it* – Codice Fiscale 92069980800, rappresentata dal legale rappresentante nella persona del Direttore, Prefetto Maria Rosaria Laganà, domiciliato per la presente carica nella sede della medesima (d'ora innanzi denominata “**Agenzia**”)

e

l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, 90133, C.F. 80023730825, P.I. 00605880822, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Massimo Midiri, (d'ora innanzi denominata “**Università**”)

e di seguito congiuntamente indicate le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- La Sicilia è la prima Regione per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e che il tema investe sfaccettati aspetti, che richiedono un approccio sinergico e multidisciplinare;
- l'Università – coerentemente con il proprio Statuto – attraverso convenzioni, contratti, accordi e protocolli: promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti, istituzioni ed università, pubblici e privati, siano esse italiani o esteri, nonché per disciplinare attività di interesse comune utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca;
- l'Università svolge istituzionalmente le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari;
- l'Agenzia, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno, gestisce, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati in via definitiva, affinché vengano restituiti alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi prioritariamente sociali o istituzionali;
- l'Agenzia svolge istituzionalmente le funzioni di amministrazione e destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata ed intende concorrere alla diffusione della cultura della legalità promuovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore;



- l'Agenzia è fortemente impegnata nel processo di cooperazione interistituzionale per la valorizzazione ed il recupero dei beni confiscati, ai fini della più ampia fruibilità da parte degli Enti e soggetti destinatari, e promuove a tale scopo le opportune profilature che consentano la conoscenza dei cespiti insistenti nei territori di rispettiva competenza;

DATO ATTO CHE

- le Parti intendono realizzare forme integrate di collaborazione scientifica, didattica e formativa, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione accademica, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni;
- l'Università, ai sensi del D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
- l'Agenzia ha interesse a sviluppare con il mondo accademico forme di collaborazione finalizzata, da un lato, allo sviluppo di ogni utile attività di analisi e di studio, funzionali e propedeutici alla classificazione, gestione, valorizzazione, rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare di riferimento e dall'altro, a promuovere la ricerca e la formazione accademica sui diversi temi di interesse in chiave interdisciplinare con i diversi Dipartimenti interessati;
- è, dunque, interesse delle Parti definire le modalità operative della collaborazione istituzionale in materia, anche attraverso forme di raccordo stabile e bidirezionale, che permettano la condivisione dei dati ed in generale del patrimonio informativo, attuando sinergie finalizzate allo scambio di conoscenze, all'arricchimento del rispettivo patrimonio informativo ed alla diffusione dei risultati ottenuti;

CONSIDERATO CHE

- nel 2021 è stato stipulato un Protocollo di intesa tra l'Agenzia e il Dipartimento di Architettura, di durata quinquennale rinnovabile, al fine di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica e di ricerca nel campo della *Progettazione tecnologica dell'architettura*, finalizzata allo sviluppo di studi, ricerche e idee progettuali in particolare della gestione e riqualificazione del costruito, della qualità tecnologica della nuova costruzione (Responsabili la Prof.ssa Maria Luisa Germanà e il Dott. Cosimo Antonica);
- a seguito del succitato protocollo sono state svolte numerose attività comuni, documentate da sperimentazioni progettuali e pubblicazioni scientifiche, oltre che eventi di disseminazione;
- l'Agenzia ha mostrato disponibilità a collaborare con l'Università, proseguendo le attività già intraprese con il succitato protocollo ampliandole con una più ampia visione e partecipazione;
- il tema del recupero dei beni sequestrati e confiscati è altresì oggetto di specifiche ricerche finanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del bando PRIN (Progetti di ricerca di rilevanza nazionale) 2022, in cui l'Università di Palermo è coinvolta con una Unità di Ricerca coordinata dalla Prof.ssa Zeila Tesoriere del Dipartimento di Architettura;

- l'Agenzia ha interesse a sviluppare con il mondo accademico forme di collaborazione finalizzate, da un lato, allo sviluppo di ogni utile attività di analisi e di studio, funzionale e propedeutica alla classificazione, gestione, valorizzazione, rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare di riferimento e dall'altro, a promuovere la ricerca e la formazione accademica sui diversi temi di interesse;
- l'Università, secondo la vigente normativa in materia tra gli Enti che possono presentare domanda per l'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, può essere parte attiva nel perseguimento delle suddette finalità, assicurando la piena collaborazione alle necessarie attività di pianificazione delle diverse azioni, attraverso momenti di analisi condivisa dei dati, volti all'individuazione dei beni da inserire nei programmi di intervento, anche al fine di attuare misure tese alla semplificazione ed accelerazione della fruibilità pubblica;
- La cooperazione tra le Parti sul tema dei beni confiscati, in una prospettiva di ripristino della legalità, assurge a strumento di grande valore educativo e di monito per le giovani generazioni;
- Una positiva ed efficace cooperazione tra le Parti consente di programmare, nel più ampio quadro delle politiche di rigenerazione dell'ambiente costruito a varie scale di intervento, interventi a favore degli immobili confiscati che mirino a un adeguamento funzionale che ne consenta l'integrazione nel tessuto sociale dei territori interessati dal fenomeno, esaminando i casi di abusività insanabile, realizzazione in totale assenza o difformità dagli strumenti urbanistici ed eventuali criticità tecnico-urbanistiche;
- Simile cooperazione può contribuire alla valorizzazione del patrimonio immobiliare confiscato (da assumere come risorsa rilevante cui attingere per la disponibilità di spazi funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche, sia sociali che istituzionali) e al conferimento dei beni sottratti alla criminalità organizzata alle medesime comunità territoriali colpite dal fenomeno mafioso, per rappresentare luoghi di stimolo alla costruzione di comunità solidali e di partecipazione civile, oltre che di inclusione sociale e di accoglienza, in una logica di prossimità;

VISTI

- l'art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale", il quale prevede che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione- e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni (...)";
- l'art. 58 del citato decreto, che stabilisce le modalità di fruizione del dato e prevede, ai sensi dell'art. 50, comma 2, la stipula di apposita convenzione volta a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico;
- il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4 *"Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"* convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- il Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118 – *“Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;
- il Decreto Direttoriale n. 0029603 del 02/07/2019, che ha delineato l'attuale struttura organizzativa dell'Agenzia.
- lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Palermo;
- la delibera del Senato Accademico dell'Università del 25/03/2025, che ha espresso parere favorevole alla stipula del presente Accordo Quadro;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 27/03/2025, che ha autorizzato la stipula del presente Accordo Quadro;
- la delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia del 10/04/2025, che ha autorizzato la stipula del presente Accordo Quadro.

tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, ritenuto parte integrante del presente Accordo Quadro, le Parti, con la presente scrittura,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità della collaborazione)

L'Università e l'Agenzia convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel campo della classificazione, gestione, valorizzazione, rigenerazione e riuso dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, nonché della formazione accademica sul tema, finalizzata allo sviluppo di studi, ricerche e idee progettuali nelle modalità che saranno successivamente concordate tra le Parti; contribuire alla formazione degli studenti e laureati particolarmente qualificati, interagendo nell'elaborazione degli insegnamenti attivati presso l'Università, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture; garantire un elevato livello del proprio personale, favorendone l'aggiornamento professionale; collaborare per la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali e per l'organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni nonché per l'organizzazione congiunta di convegni, seminari, incontri di studio di rilevanza nazionale e internazionale.

Articolo 2

(Coordinatori scientifici)

L'Università indica quale proprio Coordinatore scientifico la Prof. Arch. Maria Luisa Germanà, Ordinario di *Progettazione tecnologica e ambientale dell'Architettura* afferente al Dipartimento di Architettura [e-mail marialuisa.germana@unipa.it].



L'Agenzia indica quale proprio Coordinatore scientifico il Dott. Cosimo Antonica Dirigente della Sede Secondaria di Palermo [e-mail cosimo.antonica@anbsc.it].

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra Parte.

Articolo 3

(Impegni e oneri delle Parti)

Su proposta di entrambe le Parti, all'inizio di ogni anno accademico a partire dall'avvio del presente Accordo Quadro, saranno individuate alcune attività il cui sviluppo congiunto sia di comune interesse.

Tali attività riguarderanno la conoscenza, la classificazione, la gestione, il recupero, il riuso e la valorizzazione di beni immobili sequestrati o confiscati ricadenti in Sicilia e prevalentemente nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Esse potranno consistere in approfondimenti analitici, funzionali e propedeutici alla gestione, valorizzazione, rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare di riferimento e dall'altro, a promuovere la ricerca e la formazione accademica.

In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si avvierà un'attività di studio e approfondimento attraverso cui sviluppare analisi di soluzioni progettuali e buone pratiche, nazionali e internazionali, che possano contribuire alla riflessione sui temi legati ai progetti promossi dall'Agenzia, anche in ottica di sviluppo sostenibile e con particolare riferimento alle iniziative a rete.

Per i patrimoni aziendali, le attività potranno includere azioni di monitoraggio e individuazioni di buone pratiche che saranno meglio definite, di concerto tra le Parti, in successivi accordi attuativi. L'Agenzia contribuirà alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo attraverso la condivisione della necessaria documentazione di cui è in possesso e partecipando alle interlocuzioni necessarie a un loro pieno svolgimento.

L'Università, di volta in volta, coinvolgerà docenti, ricercatori e studenti afferenti ai Dipartimenti interessati alle attività di studio, ricerca e alle idee progettuali, previa deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Ognuno dei Dipartimenti nominerà un Responsabile per l'attuazione delle attività da svolgere, che sarà coordinato dai Coordinatori scientifici di cui all'art. 2.

L'Agenzia e l'Università metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, nelle proprie sedi ritenute più idonee, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività congiunte nei limiti delle relative disponibilità, con particolare riguardo a svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche e per favorire lo svolgimento di stage formativi ai sensi della normativa vigente, e organizzazione di visite di studenti e di incontri e seminari per approfondire temi specifici.

Articolo 4

(Accordi attuativi e attività complementari)

Il presente Accordo Quadro rappresenta la cornice negoziale tra le Parti per dar vita a derivati "Accordi attuativi" finalizzati alla migliore realizzazione di singole forme integrate di collaborazione e all'implementazione di più dettagliati progetti e attività, costituendo il presente Accordo le premesse negoziali che possono essere richiamate *per relationem* nei costituendi Accordi attuativi in esecuzione del presente. Le Parti si riservano di concordare l'organizzazione



di eventi, manifestazioni socio-culturali, didattiche e scientifiche, anche per divulgare gli esiti del presente Accordo Quadro.

Gli Accordi attuativi dovranno essere verificati dai Coordinatori scientifici (di cui all'Art. 2), previa approvazione degli organi competenti delle Parti medesime nel rispetto delle normative e regolamenti interni alle stesse. Tali Accordi dovranno indicare e specificare i seguenti contenuti:

- a) obiettivi specifici;
- b) durata dell'attività e della collaborazione e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso, salvi restando l'autonomia universitaria e l'esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici;
- c) adempimenti a carico di ciascuna delle Parti contraenti dell'Accordo attuativo e modalità di esecuzione, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b);
- d) Referenti scientifici indicati da ciascuna delle Parti contraenti;
- e) ove si tratti di attività didattiche o formative che prevedano l'istituzione e l'organizzazione congiunta di master, corsi di formazione, alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, anche collegati all'esercizio delle professioni, il programma degli studi: il corpo docenti e i SSD interessati e i CFU attribuiti dall'attività didattica o formativa, nel rispetto di quanto precisato sotto la lettera b), la definizione delle attività se in presenza o a distanza o in modalità mista, l'eventuale utilizzo delle metodologie e tecnologie informatiche e telematiche previste dal Modello e-learning dell'Università e gli strumenti e la piattaforma e-learning di quest'ultima.
- f) disciplina dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) tutela della riservatezza e delle informazioni acquisite;
- h) attribuzione autorialità per eventuale pubblicazione di studi, saggi e altri prodotti della ricerca scientifica;
- i) eventuale acquisizione e modalità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati.

Articolo 5

(Regime dei risultati della collaborazione scientifica)

I risultati delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, qualora non direttamente riferibili all'opera dell'ingegno dello studente, con riferimento alla Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. e int.), resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di rendere noto, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, articoli o interviste a media generalisti (televisioni, radio, giornali, siti internet), e in ogni forma di diffusione al pubblico comunque denominata, che essi sono scaturiti dalla presente collaborazione, salvo diverse intese contenute negli Accordi attuativi.

Resta inteso che le Parti non hanno alcun obbligo di sviluppare gli esiti, le proposte e/o le iniziative emerse a seguito delle attività e degli approfondimenti di cui all'Accordo Quadro.

Articolo 6

(Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in

particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato Decreto, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

L'Agenzia rende noto che gli immobili dello Stato che saranno oggetto di attività nell'ambito del presente Accordo Quadro, potrebbero risultare in pessimo stato di conservazione e manutenzione e pertanto non può essere garantito l'accesso in sicurezza ad alcune porzioni degli stessi durante lo svolgimento di sopralluoghi, qualora necessari.

L'Università, preso atto di quanto precede, espressamente manleva l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, che dovessero verificarsi, per qualsiasi causa, durante gli accessi, laddove valutati necessari.

L'Università, in relazione a quanto precede, provvederà, altresì, per quanto di competenza, alle coperture assicurative del proprio personale previste ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7

(Durata)

Il presente Accordo Quadro ha durata quinquennale, decorrente dalla sottoscrizione dello stesso, salvo scioglimento anticipato, così come previsto dal successivo Art. 11.

Esso può essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, con preavviso di tre mesi, a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

È in ogni caso possibile una proroga tecnica automatica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more della decisione delle Parti in ordine all'eventuale rinnovo.

Articolo 8

(Revisioni e integrazioni)

Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi previo accordo tra le Parti. Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 9

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Accordo Quadro, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo, salvo quelli che saranno eventualmente determinati negli Accordi attuativi di cui al precedente Art. 4, da concordare preventivamente.

Articolo 10

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno comunicate tra le Parti in esecuzione del presente Accordo Quadro dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo Quadro.

Articolo 11

(Recesso)

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Accordo Quadro non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Articolo 12

(Pubblicità, promozione e uso dei loghi)

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare il presente Accordo Quadro, e tutte le attività che essa ha ad oggetto, nelle forme che riterranno più opportune, previa intesa.

In particolare, l'uso del logo, del nome e di ogni altro simbolo che possa richiamare anche indirettamente ciascuna delle Parti dovrà essere previamente concordato e autorizzato dalle stesse, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del presente Accordo Quadro nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Decreto Attuativo n. 101/2018.

L'Agenzia si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 14

(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti eleggono quale foro competente quello di Roma.

Articolo 15

(Firma, registrazione e spese)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



Agenzia Nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

Il presente Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Per l'Agenzia Nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei
Beni Sequestrati e Confiscati alla
criminalità organizzata

Per l'Università di Palermo

Il Direttore
(Prefetto Dott.ssa Maria Rosaria Laganà)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIA ROSARIA LAGANA'

In Data/On Date:

venerdì 23 maggio 2025 09:01:35

Il Rettore
(Prof. Massimo Midiri)

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 21/05/2025 16:05:31